



**COMUNE DI  
BELVEDERE MARITTIMO**  
*(Provincia di Cosenza)*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DI  
SERVIZIO, DEGLI STRUMENTI  
OPERATIVI E DI AUTODIFESA DEGLI  
APPARTENENTI AL CORPO DI  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI  
BELVEDERE MARITTIMO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2025.

**REGOLAMENTO DISCIPLINA ARMAMENTO  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

**CAPO I  
GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

**Art. 1**

**Disposizioni generali (attribuzioni del Consiglio Comunale)**

Ai sensi dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, l'armamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Belvedere Marittimo, per le finalità di cui alla Legge-Quadro 07/03/1986 n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento speciale, che costituisce parte integrante del Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Belvedere Marittimo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2024.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione agli appartenenti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento speciale.

L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modifica dei compiti d'istituto del Corpo e, ai sensi del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigente in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo di retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.

L'approvazione del Presente Regolamento speciale inerente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale da parte dell'organo consiliare ottempera a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della Legge 07/03/1986 n. 65, così come modificato dall'art. 17, comma 134 della Legge 15/05/1997 n. 127 e s.m.i.

**Art. 2**

**Numero delle armi in dotazione**

Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale.

Tale numero non può superare il numero degli appartenenti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale è pari alla quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia Locale.

Alle armi di cui sopra si aggiungono le sciabole d'ordinanza per i servizi di rappresentanza di cui al successivo art. 5.

Congiuntamente alle armi in questione, per l'espletamento dei servizi assegnati, è previsto l'utilizzo di altri strumenti di autodifesa attiva e passiva, quali ad esempio distanziatori, spray antiaggressione, ecc..

**Art. 3**

**Comunicazioni al Prefetto**

Il provvedimento di cui all'articolo 2 del presente Regolamento speciale, ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

**REGOLAMENTO DISCIPLINA ARMAMENTO  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

**Art. 4  
Tipo di armi in dotazione**

L'arma in dotazione al personale di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale è la pistola semiautomatica calibro 9 corto.

**Art. 5  
Servizi di guardia d'onore e in alta uniforme**

Per i servizi di guardia d'onore in occasione di manifestazioni o cerimonie pubbliche civili o religiose, il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale o alla bandiera nazionale può essere dotato di sciabola.

La sciabola è altresì portata, nelle stesse circostanze di cui sopra, dagli ufficiali e sottufficiali, previa autorizzazione del Comandante del Corpo, comandati di servizio.

Il numero delle sciabole, per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, è pari al numero di ufficiali e sottufficiali in servizio, compreso il Comandante, eventualmente aumentato di 2 sciabole da utilizzare da parte del personale di qualifica inferiore inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, al vessillo regionale o alla bandiera nazionale. Le sciabole devono risultare della foggia prevista per la qualifica dei soggetti da cui vengono utilizzate.

**CAPO II  
MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA. SERVIZI ARMATI**

**Art. 6  
Assegnazione dell'arma**

Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento speciale, al personale della Polizia Locale al quale è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali richiesti, l'arma è assegnata individualmente ed in via continuativa.

Al personale della Polizia Locale non può essere assegnata in dotazione l'arma ove non sia in possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma, dotata di un caricatore e di relative munizioni, in via continuativa, è disposto dal Sindaco fino alla revoca da parte dello stesso.

I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

La materiale assegnazione dell'arma e del relativo munizionamento all'atto dell'entrata in servizio, come pure la riconsegna degli stessi al momento della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio, sono effettuate mediante la redazione di appositi verbali e la successiva annotazione sui relativi registri, custoditi presso l'ufficio Comando del Corpo.

In caso di temporanea sospensione dal servizio, l'arma in dotazione, unitamente alle manette di sicurezza, vengono formalmente ritirate al dipendente dal Comandante del Corpo.

Il munizionamento delle armi degli appartenenti al Corpo viene interamente sostituito, con cadenza quinquennale.

Il munizionamento sostituito è formalmente consegnato, a cura del Comando, al competente posto di Polizia (Stazione Carabinieri o Commissariato della Polizia di Stato).

**REGOLAMENTO DISCIPLINA ARMAMENTO  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

**Art. 7  
Modalità di porto dell'arma**

Gli appartenenti alla Polizia Locale che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, con caricatore pieno e innestato e senza colpo in canna.

Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge-Quadro 07/03/1986 n. 65, l'appartenente al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, ed egli debba portare l'arma, questa è portata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ed in modo non visibile.

Il Comandante ed il vicecomandante del Corpo possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Unitamente all'arma vanno sempre portate in servizio, con esclusione delle ipotesi di cui al terzo comma del presente articolo, le manette di sicurezza.

**Art. 8  
Servizi da espletarsi con armi**

In considerazione della particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, tutti gli appartenenti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ed in possesso dell'arma, devono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli appartenenti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti e appiedati).

Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comune, tutti quelli riguardanti l'attività di Polizia Locale (Polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle vigenti norme legislative e regolamentari).

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

**Art. 9  
Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza**

Gli appartenenti alla Polizia Locale, di cui all'articolo 1 del presente Regolamento speciale, che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della Legge-Quadro 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente chiesto dalla competente autorità, e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

**Art. 10  
Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento, espletati fuori del territorio del Comune dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono svolti con l'arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi (all'infuori del personale che, a causa del servizio e in relazione alla qualifica rivestita, è tenuto o autorizzato alla dotazione di sciabola), ove

**REGOLAMENTO DISCIPLINA ARMAMENTO  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

non venga altrimenti disposto dal Comandante del Corpo su richiesta del Sindaco.

Il porto dell'arma è altresì consentito agli appartenenti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Di tale facoltà è fatta menzione nel provvedimento d'assegnazione dell'arma, disposto dal Sindaco, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non residenti nel territorio comunale.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il decreto deve indicare obbligatoriamente il luogo di residenza del dipendente, ed ogni eventuale successiva variazione dello stesso.

**Art. 11**

**Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale**

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'articolo 4 della Legge-Quadro 07/03/1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualifica di agente di pubblica sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento speciale.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del relativo armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento speciale.

Nei casi contemplati dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e a quello per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato del numero degli appartenenti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Nel caso di distacco o di comando presso la Procura della Repubblica o presso il Tribunale la possibilità di utilizzo dell'arma di servizio è subordinata alla preventiva autorizzazione del Prefetto.

**Art. 12**

**Strumenti Operativi e di autotutela**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Belvedere Marittimo, possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi.

Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono rispettivamente:

- a. lo spray antiaggressione;
- b. il distanziatore e/o bastone telescopico omologato;
- c. il giubbotto di protezione balistica;
- d. i guanti antitaglio e antiperforazione;

I suddetti strumenti sono assegnati secondo le seguenti modalità:

- a) in dotazione di reparto – distanziatori e giubbotti di protezione balistica;
- b) in dotazione individuale – spray antiaggressione e guanti antitaglio-antiperforazione;

L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray ed ai giubbotti di protezione balistica, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e/o deterioramento secondo le indicazioni fornite dai produttori.

**REGOLAMENTO DISCIPLINA ARMAMENTO  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

**CARATTERISTICHE DEGLI SPRAY ANTIAGGRESSIONE**

Gli spray antiaggressione consistono in dispositivi dotati di bomboletta ricaricabile, di capacità non superiore a 20 ml, funzionanti a getto balistico, ovvero a cono, sigillati all'atto della consegna agli operatori e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale. Non devono contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene, ovvero aggressivi chimici micidiali. Gli stessi non devono provocare lesioni permanenti all'uomo e/o agli animali; tale caratteristica deve essere garantita da apposita documentazione attestata dal produttore.

Gli spray antiaggressione devono essere forniti con la documentazione tecnica in lingua italiana, anche su supporto informatico, riportante:

- a) l'indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo;
- b) le necessarie istruzioni per il suo corretto uso;
- c) l'indicazione delle modalità per far cessare gli effetti irritanti;
- d) gli eventuali effetti collaterali riscontrabili;

Il Comando provvede a sostituire le bombolette secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore.

Lo spray antiaggressione dovrà essere portato dal personale mediante applicazione sul cinturone d'ordinanza.

**CARATTERISTICHE DEI DISTANZIATORI**

I distanziatori, consistono in dispositivi di colore bianco o nero, di materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso non superiore a grammi cinquecento e di lunghezza compresa tra i quaranta ed i sessanta centimetri, non utilizzabili quali sfollagente e tali, per requisiti costruttivi e d'impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura. Alle loro estremità devono essere apposte delle impugnature, complete di anello e laccio di ritenzione per il fissaggio al cinturone operativo dell'operatore di Polizia.

Il distanziatore sarà conservato all'interno dei veicoli di Polizia in posizione non visibile dall'esterno.

Il porto del distanziatore sul cinturone d'ordinanza è previsto solo quando le condizioni di intervento ne prevedano, anche solo potenzialmente, il suo uso e su disposizione del Comandante.

**CARATTERISTICHE DEI GIUBBOTTI DI PROTEZIONE BALISTICA**

I giubbotti di protezione balistica-antitaglio, consistono in indumenti da indossare sopra la divisa di ordinanza, realizzati in materiale balistico idoneo alla protezione da aggressioni con armi da fuoco, da taglio e da punta.

Ogni giubbotto deve essere dotato di una etichetta contenente il numero di matricola, la data di fabbricazione, il livello di protezione, le istruzioni per il lavaggio e la data di scadenza del pacco balistico.

Il tipo di protezione balistica non può essere inferiore al livello IIA e deve avere idonei sistemi di protezione anche per i fianchi, al fine di garantirne la protezione globale del busto.

Il Comando provvede a sostituire i giubbotti di protezione balistica secondo i periodi di scadenza indicati dal produttore.

Il giubbotto andrà indossato in tutti quei servizi a rischio quali, posti di controllo, interventi di ordine pubblico, trattamenti sanitari obbligatori ed ogni altra analoga situazione di potenziale rischio e pericolo per l'incolumità degli operatori di Polizia.

**REGOLAMENTO DISCIPLINA ARMAMENTO  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

**CARATTERISTICHE DEI GUANTI ANTITAGLIO**

I guanti di protezione antitaglio anti-perforazione sono realizzati in materiale idoneo alla protezione delle mani da aggressioni di tipo meccanico (tagli, perforazioni, abrasioni, lacerazioni). Il tipo in uso alla Polizia deve essere conforme alla normativa EN388 (guanti contro i rischi meccanici) e di livello di protezione non inferiore a 3.

Il Comando provvede a sostituire i guanti antitaglio sulla base delle indicazioni fornite dal produttore.

I guanti andranno indossati dal personale di Polizia ogniqualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità in relazione al tipo di intervento da porre in essere.

**FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO**

L'assegnazione degli strumenti di autotutela avviene a seguito di apposito corso di formazione che prevede l'addestramento all'uso e la conoscenza dei presupposti normativi che ne legittimino l'utilizzo.

La formazione può essere effettuata anche mediante accordi di collaborazione con istruttori delle Forze di Polizia e/o delle Forze Armate.

Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell'avvenuta formazione.

L'assegnazione e/o l'utilizzo degli strumenti di autotutela avviene mediante mera consegna materiale.

**CAPO III**

**TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

**Art. 13**

**Prelevamento e versamento dell'arma**

A seguito dell'assunzione in servizio e previo ottenimento del decreto prefettizio di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, all'appartenente al Corpo di Polizia Locale è assegnata, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del presente Regolamento speciale, l'arma di servizio.

L'arma è prelevata, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, presso l'ufficio Comando, previa annotazione, da parte del Comandante del Corpo, del provvedimento di assegnazione del Sindaco, nel "Registro assegnazione armi" di carico-scarico, di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento speciale.

L'arma deve essere immediatamente versata, corredata di caricatore di riserva e di relative munizioni, direttamente al Comandante del Corpo, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualifica di agente di pubblica sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti, e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto.

Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

**Art. 14**

**Doveri dell'assegnatario**

L'appartenente al Corpo di Polizia Locale, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a. fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S. al Comando Stazione Carabinieri;
- b. verificare al momento del materiale prelevamento la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- c. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

**REGOLAMENTO DISCIPLINA ARMAMENTO  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

- d. segnalare immediatamente al Comandante, o all'addetto al coordinamento e controllo suo delegato (di cui all'articolo 20 del presente Regolamento speciale), ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e. applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento speciale;
- g. fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di Polizia, e consegnare tempestivamente copia della stessa all'ufficio Comando.

**Art. 15  
Custodia delle armi**

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Locale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati all'interno degli uffici del Comando di Polizia.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma da un ufficiale di Polizia Locale appositamente individuato dal Comandante del Corpo, ove ad esse non provveda direttamente quest'ultimo.

In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le funzioni di cui sopra vengono svolte da un sub-consegnatario, scelto dal Comandante fra i sottufficiali in servizio.

Il consegnatario ed il sub-consegnatario sono entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'autorità di pubblica sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi dell'articolo 20 della legge 18/04/1975 n. 110, ed ha facoltà di esigere, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo.

Le armi assegnate in via continuativa sono custodite diligentemente dall'assegnatario, che dovrà curarne la manutenzione e osservare le vigenti disposizioni in materia, nonché le prescrizioni emanate dal Comandante del Corpo.

Nei locali del Comando sono installate cassette blindate di sicurezza, a disposizione degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le cui chiavi sono consegnate ad ogni singolo assegnatario.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, assegnatari di armi, devono in ogni modo evitare il deposito delle stesse in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

**Art. 16  
Armadi metallici**

Le chiavi degli armadi metallici di cui al precedente articolo, ove sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal consegnatario delle armi che ne dispone.

Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comando.

I movimenti di prelevamento, a seguito di provvedimento di assegnazione dell'arma, o di versamento, conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi, di cui all'art. 13 del presente Regolamento speciale, devono essere annotati su appositi registri di carico - scarico ("Registro assegnazione armi" e "Registro assegnazione munizioni"), custoditi presso l'ufficio Comando, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.



**REGOLAMENTO DISCIPLINA ARMAMENTO  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

**Art. 17**

**Prescrizioni di sicurezza**

Le armi devono essere custodite negli armadi metallici e nelle cassette di sicurezza, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento speciale, scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal LOCALE in cui sono custodite le armi e le munizioni.

**Art. 18**

**Doveri del consegnatario delle armi**

Il consegnatario delle armi cura con la massima diligenza:

- a. la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, affidate alla sua cura, negli appositi armadi corazzati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento speciale, dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b. la effettuazione di controlli periodici;
- c. la tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombeni burocratici documentali;
- d. la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni inerenti l'armamento.

Egli collabora con il Comandante del Corpo per la disciplina delle operazioni inerenti l'armamento, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli periodici, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, di cui all'articolo seguente del presente Regolamento speciale, facendo rapporto per ogni irregolarità o necessità riscontrata.

**Art. 19**

**Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 5 anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono versate, previa redazione dei necessari atti, presso il competente posto di Polizia.

Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono parimenti sostituite ogni 5 anni.

Le stesse, alla scadenza del periodo di cui al precedente comma, oppure ove presentino anomalie, sono versate secondo le medesime modalità.

**Art. 20**

**Controlli e ispezioni sull'armamento**

Controlli periodici alle armi, custoditi negli armadi corazzati di cui all'articolo 16 del presente Regolamento speciale, sono effettuati dal consegnatario per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei registri di carico - scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

Il Sindaco, ed il Comandante del Corpo possono disporre controlli e ispezioni all'armamento affidato in custodia al consegnatario.

Il Comandante del Corpo, il consegnatario o altro addetto al coordinamento e controllo, appositamente delegato, può disporre periodiche ispezioni sull'armamento assegnato agli appartenenti alla Polizia, onde verificarne lo stato di manutenzione e la funzionalità.

Dell'esito di dette ispezioni viene dato atto su appositi moduli.

**REGOLAMENTO DISCIPLINA ARMAMENTO  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

**CAPO IV  
ADDESTRAMENTO**

**Art. 21  
Addestramento al tiro**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale , in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento speciale, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia Locale dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. A tal fine il Comando provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza e dotati dell'arma di servizio, ad una sezione del T. S. N. , ai sensi dell'articolo 1 della legge 28/05/1981 n. 286.

È facoltà del Sindaco su proposta del Comandante del Corpo, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutti gli appartenenti al Corpo. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati al Prefetto. È facoltà degli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma del presente articolo, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso a proprie spese, e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d'armi.

**Art. 22  
Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi fuori dal territorio comunale, gli appartenenti alla Polizia , purché muniti del tesserino personale di identificazione e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal territorio comunale fino al luogo ove è ubicato il poligono e viceversa. Il Sindaco (o, su delega, il Comandante del Corpo) comunica, almeno 7 giorni prima, la disposizione di servizio al Prefetto, il quale può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico. Nell'ipotesi contemplata dall'ultimo comma del precedente articolo 21 del presente Regolamento speciale, gli appartenenti alla Polizia dovranno munirsi, a proprie spese, della carta di riconoscimento per il trasporto di armi da tiro (carta verde), rilasciata dalla sezione di iscrizione del T. S. N. , e vidimata dal Questore.

**CAPO V  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 23  
Fuori uso e radiazione dal servizio delle armi**

Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di Polizia Locale, viene richiesto dal Comandante del Corpo.

**REGOLAMENTO DISCIPLINA ARMAMENTO  
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)**

**Art. 24  
Norme integrative**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento speciale, si applicano le norme della Legge Quadro 07/03/1986 n. 65, del D. M. I. 04/03/1987 n. 145, della Legge 18/04/1975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T. U. L. P. S. e correlato Regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R. D. 18/06/1931 N. 773 e con R. D. 06/05/1940 n. 635), ed ogni altra disposizione vigente in materia.

**Art. 25  
Entrata in vigore e comunicazioni**

Il presente Regolamento speciale entra in vigore dalla data di approvazione nella seduta del Consiglio Comunale del Comune di Belvedere Marittimo.

Il presente Regolamento speciale costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento del Corpo di Polizia Locale approvato con delibera di C.C. n. 40 del 20/12/2024.

Esso è altresì comunicato al Prefetto in ottemperanza al disposto dell'articolo 2 del D. M. I. 04/03/1987 n. 145.

